

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3678 del 25/06/2025
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) CORSO D'ACQUA: TORRENTE ZENA TITOLARE: DOZZA ENZO CODICE PRATICA N. BO02A0152/24RN
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3838 del 25/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno venticinque GIUGNO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

CORSO D'ACQUA: TORRENTE ZENA

TITOLARE: DOZZA ENZO

CODICE PRATICA N. BO02A0152/24RN

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza pervenuta in data 23/12/2024 e assunta al protocollo PG/2025/232585 da **Dozza Enzo**, C.F. DZZNZE38M15H945F, titolare dell'omonima azienda agricola individuale con sede legale in Via Venezia 31, San Lazzaro di Savena (Bo), con cui viene richiesto il **rinnovo senza varianti della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale** dal Torrente Zena ad uso agricolo irriguo mediante prelievo con pompa mobile della potenza di 5 kw con diametro del tubo di pescaggio di 80 mm, per la portata massima di esercizio di 2 l/s e per un volume complessivo annuo di 1800 mc, in due punti distinti ubicati entrambi nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO), in area demaniale nel NCT del medesimo comune al foglio 38 antistante mappale 247, rilasciata con determinazione n. 57 del 08/01/2016;

Richiamata la determinazione n. 57 del 08/01/2016 con cui è stata rilasciata a Dozza Enzo la concessione di acqua pubblica superficiale per il medesimo uso richiesto, mediante prelievo con pompa mobile, per la portata massima di esercizio di 2 l/s e per un volume complessivo annuo di 1800 mc, con scadenza 31/12/2024 (pratica BO02A0152/06RN01);

Dato atto che in data 11/06/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

Considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione ordinaria ai sensi dell'art. 27 del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione è per irrigazione di terreni coltivati a ortaggi, frutteto e mais assimilabile a "irrigazione

agricola" ai sensi dell'art.152 commi 1 e 2, lett.a) della L.R. n.3/1999 come precisato dalle DGR citate in premessa;

Considerato che le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi sono rimasti invariati;

Considerato che la derivazione è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette / area SIC-ZPS IT4050001 Parco regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa e rientra nel campo di applicazione della L.R. 6/2005;

Preso atto della valutazione di incidenza del Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa acquisito agli atti in data 16/05/2025, con prot. PG/2025/91095, ai sensi della DGR 1191/2007 così come precisato con DGR 1174/2023 - Nuova VINCA, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni di cui si richiamano le seguenti:

- l'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalla captazione mediante contatore, nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it);

ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in data 18/04/2025 con il prot. pg/2025/0074485, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole al rilascio della concessione alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare, ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla DGR 714/2022;

verificato che i quantitativi richiesti non sono in eccesso rispetto alla pianificazione di settore in analogia con quanto previsto nella D.G.R. n. 1415/2016;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione avviene nel corpo idrico fluviale "Torrente Zena" codice IT080620010000005ER, con stato ecologico **buono**, in condizioni di **stress idrico assente** e pertanto **non comporta** un rischio ambientale (**attrazione**) per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate ;

verificato che non risultano trasmessi i dati di misurazione dei volumi d'acqua derivati per attestare che il prelievo sia avvenuto nel rispetto delle condizioni di concessione;

ritenuto pertanto che la derivazione richiesta può diventare compatibile con gli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- Deve essere posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno **tassativamente** essere trasmessi all'Amministrazione concedente e all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it), entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo di concessione pari ad **€ 90,00**;
- di quota parte dei canoni pregressi di concessione non ancora versati per le annualità 2016-2024 per un importo complessivo pari a **€ 46,85**;
- del canone di concessione per l'anno 2025 per un importo complessivo pari a euro **€ 14,47**;
- del deposito per un importo complessivo di **€ 250,00** già versato a garanzia della concessione riferita al procedimento BO02A0152/06RN01,

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 18/06/2025 (assunta agli atti al prot.0110896 del 19/06/2025);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

— di **rilasciare** a **Dozza Enzo** in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, CF DZZNZE38M15H945F, con sede legale in Via Venezia 31, San Lazzaro di Savena (Bo) **il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica superficiale** dal Torrente Zena, in comune di San Lazzaro di Savena, mediante opera di presa mobile, sui terreni identificati catastalmente al foglio 38 antistante mappale 247, ad uso agricolo irriguo, rilasciata con determinazione n.57 del 08/01/2016 alle seguenti condizioni:

a) il prelievo è stabilito con portata massima di **2 l/s**, e volume complessivo di **1800 mc/annui**;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la scadenza della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2034**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il

diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire inoltre che **ulteriori condizioni e prescrizioni inerenti l'occupazione dell'area SIC-ZPS ITIT4050001 - "ZSC-ZPS - Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa"** del **Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa** da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nella valutazione di incidenza e Nulla Osta dell' Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale acquisito agli atti con prot n. PG/2025/91095 del 16/05/2025, con atto n.104 del 15/05/2025 , ai sensi della L.R. 6/2005, allegato al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 1**);

4) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a irrigazione orto domestico, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa

e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato in € 14,47 per l'anno 2025,**

5) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 57 del 08/01/2016 il Concessionario ha corrisposto la quota parte dei canoni non ancora versati per le annualità 2016-2024 a cui sono aggiunti **gli interessi legali** dovuti alla data odierna per un totale di € **46,85** ai sensi dell'art. 20, comma 1 del R.R. 41/2001, importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2025, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

7) di stabilire che la cauzione, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è fissata in € 250,00 corrispondente ad una annualità del canone stabilito, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, è già stata versata a garanzia della precedente concessione rilasciata con Determinazione n.57 del 08/01/2016 (in riferimento al procedimento BO02A0152/06RN01);

8) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

10) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013es. m. i.;

11) di notificare il presente provvedimento al richiedente e di inviarne copia alle seguenti amministrazioni:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile
- Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Orientale

per gli aspetti di competenza;

12) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

13) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D. Lgs. n.104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Leonardo Palumbo firma il
titolare dell'incarico di
funzione delegato
Ubaldo Cibir

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata a Dozza Enzo C.F DZZNZE38M15H945F;

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- a) Il prelievo avviene nei punti di coordinate geografiche UTMREX X 691.879, Y 923.533, e X 691.886, Y 923.572 sul terreno individuato catastalmente al Foglio 38 antistante mappale 247 del NCT del Comune di S. Lazzaro di Savena (BO), in corrispondenza della sponda destra del Torrente Zena, così come indicato nella planimetria catastale agli atti che corrisponde a corpo idrico classificato "Torrente Zena" codice IT080620010000005ER ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015(allegati A-C);;
- b) L'opera di presa è costituita da una pompa mobile autoadescante di potenza non superiore a 5 Kw, con un tubo di pescaggio del diametro di 80 mm;
- c) Il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **2 l/s**, per complessivi **1800 mc/anno**;
- d) La risorsa è utilizzata per irrigare un terreno di 1,50 ha coltivato mediante irrigazione a goccia e aspersione;
- e) Il prelievo è assimilabile all'uso "*irrigazione agricola*", ai sensi dell'art. 152 della L.R. n.3/1999 come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** di **0,06 m3/s** estivo (maggio-settembre) di **0,1 m3/s** e invernale (ottobre-aprile) al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza ditale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni dell'Autorità Idraulica, gli eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (come ad esempio: deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero).

Deve essere posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno **tassativamente** essere trasmessi all'Amministrazione concedente e all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it), entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nella valutazione di incidenza e Nulla Osta dell'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Parco regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa inerenti l'occupazione dell'area SIC-ZPS IT IT4050001 - ZSC-ZPS - Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa, e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (**allegato 1**).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2029.**

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2034**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente

concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.